

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro I - Dei reati in generale **Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato**

Art. 114 Circostanze attenuanti

Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli [articoli 110 e 113](#) abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena. Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo [112](#).

La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'[articolo 112](#).